

me, sia in sè, sia in paragone con le leggi dell'Avana e soprattutto della CECA, avendosi nel pool carbosiderurgico il miglior precedente.

3. — Poichè la privata impresa si fonda sulla presunzione di concorrenza attiva entro un mercato libero, è essenziale — per preservarla — che la gara resti efficace (fra soggetti indipendenti) e che il mercato rimanga libero. Fu per altro già detto che la libera concorrenza è un istituto sociale stabilito e mantenuto dalla comunità per il bene generale. Al pari di ogni altra istituzione non è mai completa, nè perfetta. Da ciò il bisogno di cure assidue per affinarla.

Avanti il tuffo nel pelago delle norme, non è male dare un'occhiata alla planimetria delle difese della concorrenza. Lasciando per ora da parte la profilassi contro certi atti maligni di rivalità (par. 25), e badando solo ai cimenti che possono derivare alla gara produttiva dal conformarsi dei suoi protagonisti, vengono alla mente :

I) *L'ingigantire di imprese*. La tendenza all'accrescersi delle dimensioni aziendali medie (maggior dimensione e numero delle singole unità produttive), soprattutto in certi settori dove si forniscono vaste clientele anonime e impersonali, si manifesta col concentrarsi di capitali, di maestranze e di produzioni. Il che non significa che le imprese medie o piccole chìnino all'ossario : vanno piuttosto moltiplicandosi in certi stadi o in certi settori antichi e nuovi. L'irrobustirsi dei sistemi aziendali ha dato ottimi risultati economici. E' caso mai, dal gigantismo che — in circostanze particolari — possono venire pericoli. Contro gli eventuali abusi di potere delle imprese che riuscissero a dominare il loro settore vegliano appunto gli art. 66/7 CECA e 86 CEE.

II) *L'allearsi ed il raggrupparsi di imprese* per limitare la concorrenza. Vale a dire :

A) *l'intesa fra ditte indipendenti — ciascuna governata dal proprio distinto soggetto economico* — per regolare insieme, durante un certo tempo, poche o molte operazioni d'azienda. Si danno categorie diverse :

- a) *intelligenze tacite* (il « corner » è a volte tale).
- b) *semplici convenzioni verbali* (gentlemen's agreements). Sono queste le *pratiche concertate* degli art. 65 CECA e 85 CEE. Non è giuridicamente chiaro se includano pure il tipo precedente. Vari autori, tenuti in gran conto, lo negherebbero.
- c) *accordi scritti*.